

**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLE FORNITURE TRIENNALI DI
DISPOSITIVI MEDICI DI CARDIOCHIRURGIA CON UTILIZZO DEL CRITERIO DELL’OFFERTA
ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO**

SCHEMA DI CONTRATTO

In Palermo, l’anno (.....) il giorno (.....) del mese di.....,;

- L’Istituto Mediterraneo per i Trapianti e Terapie ad Alta Specializzazione IRCCS (d’ora in poi, per brevità, ISMETT), con sede legale e domicilio fiscale in, CAP Palermo (PA), codice fiscale e P.I. n., rappresentato da, nato a il, che interviene nel presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- L’Aggiudicatario (d’ora in poi, per brevità,), con sede legale e domicilio fiscale in, CAP Città (.....), codice fiscale e P.I. n , rappresentato da, nato a il, che interviene nel presente atto nella sua qualità di, come da Visura

PREMESSA

Con Determina..... è stata formalmente indetta la procedura di gara aperta per le forniture di dispositivi medici di Cardiocirurgia, suddivisa in 18 Lotti da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, per un massimo pagabile, tenuto conto della durata triennale dei contratti e dell’opzione di rinnovo prevista per un ulteriore anno, pari a euro 4.879.672,61 oltre IVA.

Con Determina _____ è stata disposta l’aggiudicazione e, a predetta aggiudicazione, ai sensi dell’art. del Codice dei Contratti è stata comunicata ai soggetti interessati in data XXXXXXXXXX giusta comunicazioni in atti;

Ritenuta la premessa parte integrante e sostanziale del presente contratto, fra ISMETT e

.....come sopra rappresentati,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 Oggetto

ISMETT affida a, la fornitura di LOTTO CIG, così come meglio definito nelle disposizioni del capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

Art. 2 Importo

L'importo massimo del contratto che sarà sottoscritto per ogni lotto, sarà pari al valore massimo stimato in sede di gara e risultante dal prospetto di calcolo della spesa, senza tenere conto dell'importo complessivo di aggiudicazione.

Art. 3 Revisione prezzi

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dei beni superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo.

La revisione periodica del prezzo viene operata sulla base di un'istruttoria condotta dal DEC e dal RUP e sottoposta all'approvazione del Presidente del CdA.

Art. 4 Modalità di espletamento del servizio

Le caratteristiche e la qualità, le condizioni e le modalità di esecuzione della fornitura servizio sono quelle stabilite, oltre che nel presente contratto, nel disciplinare e nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale, che l'operatore economico contraente dichiara di conoscere

in ogni parte e di accettare.

Art. 5 Tempi di esecuzione

La fornitura dovrà essere erogata per 36 mesi, naturali e consecutivi a partire dal e sino al

Alla scadenza del triennio di affidamento, la stazione appaltante si riserva di negoziare e concordare con l'aggiudicatario di ciascun lotto il **rinnovo** del contratto per un periodo ulteriore e massimo di 12 mesi alle medesime condizioni o a condizioni migliorative per ISMETT.

L'importo stimato massimo di tale opzione è pari a, al netto di Iva.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Per quanto riguarda i tempi di esecuzione della fornitura si applicano le disposizioni contenute nel disciplinare e capitolato speciale descrittivo.

Art. 6 Pagamenti

A fronte di ciascuna consegna dovrà essere emessa una fattura riportante il numero di ordine, il CIG del lotto interessato nonché l'eventuale riferimento al documento di trasporto.

Le fatture dovranno essere intestate a: ISMETT Srl - Via Discesa dei Giudici, 4 - 90133 Palermo (PA) - P. IVA 04544550827 e saranno pagate entro 60 giorni naturali e consecutivi data ricevimento fattura previa verifica di avvenuta regolare esecuzione del servizio.

Si specifica che ISMETT è stato inserito nell'elenco tenuto dal M.E.F. dei soggetti interessati all'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti - split payment - di cui all'art. 17ter

D.P.R. n. 633/1972. Per effetto del sopra menzionato meccanismo, l'importo dell'I.V.A. verrà versato da ISMETT direttamente all'Erario. Nel predisporre la fattura verso lo scrivente Istituto, l'aggiudicatario della fornitura in argomento dovrà pertanto tenere adeguatamente conto di quanto sopra specificato. Le fatture, salvo le eccezioni previste dalla normativa, dovranno essere emesse in modalità elettronica ai sensi dell'art. 1 comma 916 della Legge di Bilancio 2018. A tal fine, si comunica di utilizzare per l'indirizzo di posta elettronica certificata contabilita.ismett@pec.it e per il codice destinatario esclusivamente il codice "6EQLHB0". In nessun caso dovrà essere inserito come codice univoco d'ufficio il codice IPA dell'Istituto.

Il pagamento sarà disposto previa verifica e conferma delle risultanze dell'accettazione delle prestazioni, da parte del DEC, che potrà a tal fine delegare il personale preposto al ricevimento delle merci o gli utilizzatori per gli accertamenti quantitativi e qualitativi della prestazione fornita dal fornitore, secondo la disciplina del capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

Nel caso di aggiudicazioni a favore di raggruppamenti, qualora la capogruppo emetta un'unica fattura comprendente anche il corrispettivo relativo alle imprese mandanti, la capogruppo dovrà precisare su ogni fattura emessa, indipendentemente dall'importo del documento, la quota di propria spettanza e quella di competenza delle singole imprese partecipanti (a tal proposito si precisa che per quota non deve intendersi la percentuale di pertinenza sulle prestazioni da contratto bensì la percentuale di spettanza sull'importo specificatamente fatturato).

I pagamenti effettuati a fronte della prestazione costituiscono la documentazione utile per la riduzione della garanzia fideiussoria costituita dal fornitore ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 del D.Lgs. 36/2023.

In caso di ritardato pagamento, il saggio degli interessi è determinato secondo quanto previsto dal D.Lgs. 09/10/2002 n. 231, come modificato dal D.Lgs. 09/11/2012 n. 192.

Art. 7 Cauzione definitiva

A garanzia della regolare esecuzione del presente contratto, l'aggiudicatario deve presentare la

garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 8 Subappalto e divieto di cessione

È consentito il subappalto delle prestazioni oggetto del presente contratto in base a termini e modalità previsti nella richiesta presentata in sede di gara e nel rispetto delle disposizioni della normativa vigente. In particolare, il subappalto verrà autorizzato solo in presenza delle condizioni e dei presupposti stabiliti dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

È vietata, a pena di nullità, la cessione anche parziale del contratto. Per quanto riguarda le modificazioni soggettive che comportino cessioni di aziende e atti di trasformazione, fusione e scissione relative all'operatore economico contraente si applicano le disposizioni di cui all'art. 120, comma 1, lettera d) del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Art. 9 Modifica assetti proprietari

L'operatore economico contraente è tenuto in vigenza di contratto, a comunicare tempestivamente all'ISMETT ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.

Art. 10 Documenti facenti parte integrante del contratto

Sono parte integrante del contratto e si intendono qui esplicitamente richiamati benché non allegati:

1. il capitolato speciale descrittivo e prestazionale e il relativo allegato 1_Lotti e Stima;
2. l'offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara

3. Patto d'integrità
4. Codice Etico e di Condotta;

Il contraente dichiara di aver già siglato i documenti sopraindicati.

Articolo 11. Recesso

All'ISMETT è riconosciuto il diritto di recesso unilaterale anticipato in qualunque epoca nei seguenti casi:

- a) qualora nel corso dell'appalto Consip S.p.A. o la centrale di Committenza della Regione Siciliana attivi una convenzione, oppure un accordo quadro, oppure altro strumento di acquisto, avente analogo oggetto del presente appalto a condizioni economiche più favorevoli;
- b) qualora per motivi sopravvenuti ed imprevedibili venissero variate le procedure medico chirurgiche sulla base delle quali sono stati previsti i relativi fabbisogni.

Art. 12 Risoluzione e Penali

Nel caso in cui non siano rispettati i termini massimi di consegna come previsto nel disciplinare rispetto ai termini convenuti, ovvero nel caso di consegna di prodotti con difformità qualitativa e/o quantitativa ISMETT provvederà ad inviare la comunicazione di contestazione dell'inadempimento all'aggiudicatario, ai fini dell'applicazione delle relative penali.

La comunicazione della contestazione interrompe i termini di pagamento fino alla sostituzione del materiale con altro rispondente alle caratteristiche della tipologia e quantità richieste dall'ISMETT.

La penale a carico del contraente inadempiente sarà fino a un importo pari all'1,5 per mille dell'importo relativo al singolo ordine per il quale si verifica l'inadempimento/ritardo, per ogni giorno di ritardo nella consegna o nella sostituzione, salvi i limiti complessivi stabiliti dalla legge. L'ammontare delle penali e dei danni riconosciuti a carico del contraente sarà allo stesso direttamente addebitato mediante deduzione dai crediti vantati.

Le richieste relative alle forniture di beni oggetto della prestazione sono emesse fino a concorrenza

dell'importo massimo del contratto.

Nel caso in cui il contraente, nel corso del rapporto contrattuale, sospendesse per qualsiasi motivo le forniture, o non fosse in grado di eseguire le ordinazioni a lui conferite nei quantitativi, nelle qualità e nei termini di consegna richiesti o non provvedesse tempestivamente a sostituire i beni rifiutati sia all'atto della consegna sia successivamente, sarà facoltà di ISMETT provvedere direttamente nei modi giudicati più opportuni, anche rivolgendosi ad altri fornitori di propria fiducia, a libero mercato, addebitando all'aggiudicatario inadempiente le maggiori spese da ciò derivanti nonché l'eventuale maggior costo delle predette forniture rispetto a quello che avrebbero sostenuto se le forniture fossero state eseguite regolarmente a termini di contratto.

In caso ciò non sia possibile, dopo due ritardi o disguidi arrecanti danno a ISMETT per interruzione del servizio, lo stesso potrà procedere alla risoluzione del contratto, con incameramento della cauzione definitiva e fatta salva ogni altra azione che ISMETT riterrà opportuna in idonea sede intesa all'accertamento ed al risarcimento di eventuali danni derivanti dai suddetti inadempimenti.

In caso di eventuale risoluzione del contratto per superamento del limite delle penali previsto dalla legge, ISMETT si riserva di incamerare la cauzione definitiva e di perseguire nelle sedi ritenute opportune il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Il contratto potrà essere altresì risolto in tutti gli altri casi previsti dal D.Lgs. 36/2023, art. 121 e 122.

Articolo 13. Contestazioni e riserve dell'Esecutore

Per le contestazioni e riserve si applica la disciplina di cui all'art. 34 dell'allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023, fatto salvo quanto segue.

Le riserve devono essere formulate dall'aggiudicatario per iscritto e trasmesse tramite PEC al RUP entro 48 ore dall'insorgenza o dalla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore.

Le riserve devono contenere a pena di inammissibilità:

a) la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi

rispetto all'importo iscritto, salvo che la riserva stessa sia motivata con riferimento a fatti continuativi;

b) l'indicazione degli ordini di servizi, emanati dal direttore dell'esecuzione, che abbiano inciso sulle modalità di esecuzione dell'appalto;

c) le contestazioni relative all'esattezza tecnica delle modalità esecutive previste dal disciplinare;

d) le contestazioni relative alla difformità rispetto al contratto delle disposizioni e delle istruzioni relative agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto;

e) le contestazioni relative alle disposizioni e istruzioni del direttore dell'esecuzione che potrebbero comportare la responsabilità dell'appaltatore o che potrebbero determinare vizi o difformità esecutive dell'appalto.

L'aggiudicatario, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del DEC, senza poter sospendere o ritardare la regolare esecuzione delle prestazioni, quale che sia la contestazione o la riserva che egli abbia formulato.

Le riserve e le contestazioni non espressamente confermate dall'aggiudicatario entro 20 giorni dalla scadenza originaria del contratto si intendono abbandonate. Il DEC formula e comunica al RUP il parere di competenza sulla fondatezza delle riserve o contestazioni di volta in volta, ovvero, al più tardi, entro 25 giorni dalla scadenza del contratto. La decisione finale è comunicata dal RUP all'aggiudicatario entro i successivi 30 giorni.

Art. 14 Clausola risolutiva espressa

Il presente contratto verrà risolto di diritto e con effetto immediato:

- nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al medesimo siano eseguite senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle stesse, così come previsto dall'art. 3 - comma 8 - Legge 13/8/2010 n. 136;

- nel caso in cui l'operatore economico contraente non osservi e non faccia osservare ai propri dipendenti e collaboratori il codice di condotta adottato dall'ISMETT.

Art. 15 Spese contrattuali

Tutte le spese e diritti del presente atto, inerenti e conseguenti, ivi comprese le imposte e le tasse relative fino alla sua completa esecuzione, sono a carico del contraente.

Ai sensi dell'art. 18, comma 10 del D.Lgs. 36/2023, l'imposta di bollo è dovuta nella misura di cui ALLEGATO I.4 del detto D.Lgs..

Art. 16 Soluzione delle controversie

Eventuali controversie relative al presente contratto, o comunque allo stesso anche indirettamente connesse, saranno definite dall'Autorità Giudiziaria del foro di Palermo.

Art. 17 Informativa sulla segnalazione di comportamenti illeciti

L'operatore economico contraente è tenuto in vigenza di contratto a rendere noto ai propri dipendenti la possibilità di avvalersi dello strumento del whistleblowing (segnalazione fatti illeciti), come disciplinato dalla legge tramite la procedura descritta al seguente indirizzo <https://www.ismett.edu/societa-trasparente/societa-trasparente-ismett-irccs-whistleblowing-procedure-per-le-segnalazioni-di-illeciti/>.

Il ricorso al predetto strumento è consentito nel caso in cui le segnalazioni riguardino illeciti o irregolarità relativi all'ISMETT ed afferenti alle prestazioni oggetto del presente contratto. Ai sensi di legge, il dipendente che segnalerà fatti illeciti di cui è a conoscenza godrà di tutte le garanzie previste dalla legge.

Analoga disposizione dovrà essere inserita nei subappalti e subcontratti afferenti all'esecuzione del presente contratto e dovrà essere documentata dall'operatore economico all'ISMETT entro 15 giorni dalla stipulazione del presente contratto o da quella dei contratti di cui al precedente comma.

Articolo 18. Trattamento dei dati personali

Le seguenti informazioni sono fornite ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Eu 2016/679 ("Regolamento"). I dati forniti dai partecipanti alla gara relative a soggetti che ricoprono posizioni apicali, dipendenti o collaboratori costituiscono dati personali, anche particolari e/o giudiziari, ai sensi degli artt. 4.1), 9 e 10 del Regolamento, e verranno trattati dall'Istituto Mediterraneo per i Trapianti e Terapie ad Alta Specializzazione S.r.l. e da UPMC Italy S.r.l., entrambe con sede in via Discesa dei Giudici 4, 90133 Palermo (congiuntamente, "Contitolari") per le finalità strettamente connesse allo svolgimento delle operazioni di gara e all'adempimento di obblighi stabiliti da leggi, regolamenti e norme europee. La base giuridica del trattamento è quindi rappresentata dai seguenti articoli del Regolamento: art. 6.1.b) ("adempimento di un contratto ed esecuzione di misure precontrattuali"), art. 6.1.c) ("il trattamento è necessario per adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento") e, per quanto riguarda i dati giudiziari, art. 10 ("trattamento è autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri che preveda garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati").

Il conferimento dei predetti dati è facoltativo, ma in mancanza di questo, potrebbe essere pregiudicata la partecipazione alla gara.

I dati verranno trattati sia con l'ausilio di strumenti elettronici sia conservati su supporti cartacei, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento per lo svolgimento delle predette attività dal personale e dai collaboratori dei Contitolari, che agiscono sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e modalità del trattamento medesimo. Ai dati potranno aver accesso anche fornitori che prestano ai Contitolari servizi accessori o strumentali, nominati Responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento. I predetti dati, anche quelli relativi ai soggetti che non risulteranno aggiudicatari, verranno conservati per un periodo di 13 anni dalla data di chiusura della gara, per l'eventuale tutela in giudizio dei diritti dei Contitolari (la base giuridica di tale conservazione è l'art. 6.1.f) del Regolamento ("perseguimento di un interesse legittimo del titolare").

I partecipanti potranno far valere i diritti loro riconosciuti dagli artt. 15 e seguenti del Regolamento (quali, per esempio, l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento ovvero di opporsi al trattamento medesimo). La richiesta potrà essere presentata, senza alcuna formalità, contattando i Contitolari agli indirizzi sopra indicati ovvero mediante email all'indirizzo ufficioprogetti.ismett@pec.it ovvero scrivendo al Responsabile della protezione dei dati personali (Data Protection Officer - DPO), all'indirizzo dataprotectionofficer@ismett.edu. Ove i partecipanti ritengano che il trattamento dei dati avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento, hanno, inoltre, diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

Il soggetto che risulterà aggiudicatario, si obbliga sin d'ora ad effettuare le operazioni di trattamento dei dati personali, ai quali avrà accesso ovvero che gli verranno comunicati per l'esecuzione del contratto, nel rispetto del Regolamento, del Codice privacy (D.lgs. 196/03) e dei Provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali applicabili ("Normativa applicabile") che, ad ogni effetto, dichiara di conoscere e di essere in condizione di rispettare in ogni parte.

In particolare, l'Aggiudicatario si obbliga a:

- trattare i dati personali comunicati dai Contitolari esclusivamente per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto;
- adottare tutte le misure di sicurezza idonee a ridurre i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato e di trattamento non consentito e, comunque, ad adempiere alle disposizioni della Normativa applicabile;
- sottoscrivere (e a far sottoscrivere da eventuali altri soggetti che verranno dallo stesso coinvolti nell'esecuzione del contratto - quali, per esempio, subappaltatori o imprese ausiliarie) ogni eventuale impegno si rendesse necessario per il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali (quale, ad esempio, lettera di nomina a Responsabile del trattamento, specifiche clausole in caso di trasferimenti di dati verso paesi che non appartengono all'Unione

Europea e che non garantiscono un adeguato livello di tutela).

Art. 19 Osservanza di leggi e regolamenti

Per ogni altra prescrizione non esplicitamente citata nel presente contratto si fa rinvio alle leggi e regolamenti in vigore e alle clausole del capitolato speciale descrittivo e prestazionale che qui si intendono tutte richiamate.

Art. 20 Conoscenza di norme e assunzione obblighi di tracciabilità

La sottoscrizione del contratto equivale, da parte dell'operatore economico contraente, a dichiarazione di perfetta conoscenza e di incondizionata accettazione di tutte le norme vigenti in materia di affidamento della fornitura nonché della vigente normativa antimafia.

Il contraente si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010, nonché di tutti gli ulteriori obblighi derivanti dalla medesima legge e successive modifiche e integrazioni.